



Decreto Dirigenziale n. 192 del 31/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06. REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E MESSA IN RISERVA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. DITTA VETRO E FERRO AMBROSIO S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN BUCCINO (SA) ALLA LOCALITA' AGORRE - ZONA INDUSTRIALE SNC.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania con delibera di Giunta n. 81 del 09.03.2015, modificata ed integrata con D.G.R. n. 386 del 20/07/2016, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la ditta Vetro e Ferro Ambrosio s.r.l., con sede legale ed impianto in Buccino (Sa) alla località Agorre - Zona Industriale snc:
 - a) ha presentato in data 14/04/2016 - prot. 0257742, istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento e messa in riserva rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n° 52 particella n. 681, per una superficie complessiva di circa 11.250 mq, di cui 3.150 mq occupata da un capannone industriale e 8.100 mq costituita da un piazzale esterno;
 - b) è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Comune di Buccino con provvedimento n° 1 del 14/11/2014;
 - c) è iscritta al n° 256 del Registro Provinciale dell'e imprese esercenti attività di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06;

TENUTO CONTO che:

- in data 13/05/2016 è stato acquisito il D.D. n. 140 del 05/05/2016 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di *modifica di un impianto di messa in riserva e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non*, da realizzarsi in località Agorre – zona industriale di Buccino (Sa), proposto dalla ditta Vetro e Ferro Ambrosio s.r.l., con le seguenti prescrizioni:
 1. è necessario monitorare l'impatto acustico predisponendo, entro due mesi dall'avvio della nuova attività, una Valutazione di Impatto Acustico basata su indagini fonometriche eseguite nelle condizioni di lavorazioni maggiormente gravose, che attestino il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione. Nel caso di superamenti dovranno essere adottate le misure di mitigazione atte a ricondurre i valori all'interno dei limiti normativi. La valutazione di Impatto Acustico con gli esiti delle misurazioni fonometriche e la descrizione delle eventuali misure di mitigazione adottate, dovranno essere inviate alla Giunta Regionale della Campania – DIP 52 – DG 05 – UOD 07 ed al Dipartimento Provinciale ARPAC Territorialmente competente;
 2. Il gestore dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione di Autorizzazione Unica Ambientale che, per le tipologie di trattamento previste, dovrà comprendere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- in data 01/06/2016, prot. 0378538, l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha richiesto all'U.O.D. Valutazioni Ambientali copia del progetto di che trattasi per la verifica di congruità con quanto approvato dalla Commissione V.I.A.;
- in data 15/06/2016, prot. 0409165, è stato acquisito il progetto di cui sopra;

CONSIDERATO che:

- in data 30.06 e 05.09.2016 si sono tenute Conferenze di Servizi rinviate per richiesta di integrazioni;
- in data 05/08/2016, prot. 0544181, e 16/09/2016, prot. 0606787, è stata acquisita la documentazione integrativa richieste nelle suindicate Conferenze di Servizi;
- in data 11.07.2016 la Conferenza di Servizi decisoria:
 - acquisito il parere favorevole del Comune Buccino, dell'ASL Salerno, nonché quello dell'ARPAC di Salerno;
 - acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Provincia di Salerno e ATO Sele);

- si è conclusa con parere favorevole al progetto, con le seguenti prescrizioni:

1. il depolverizzatore a secco a ciclone, da installare a monte del camino E1, dovrà rispettare i parametri previsti dalla DGRC n. 243/2015, con particolare riferimento alla velocità dell'effluente che dovrà essere compresa tra i 12 e 18 m/s;
2. su entrambi i sistemi di abbattimento dei camini E1 ed E2 dovrà essere installato un sistema di prevenzione e controllo di incendio e di esplosione;
3. l'ARPAC in sede di controllo vorrà verificare che la pressa non produce emissioni in atmosfera significative e rientra tra le attività ricomprese nell'Allegato IV, lettera a), di cui al comma 1 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06;
4. è necessario monitorare l'impatto acustico, predisponendo, entro due mesi dall'avvio della nuova attività, una Valutazione d'Impatto Acustico basata su indagini fonometriche eseguite nelle condizioni di lavorazioni maggiormente gravose, che attestino il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione. Nel caso di superamenti dovranno essere adottate le misure di mitigazione atte a ricondurre i valori all'interno dei limiti normativi. La valutazione d'Impatto Acustico con gli esiti delle misurazioni fonometriche e la descrizione delle eventuali misure di mitigazione adottate, dovranno essere inviate alla Giunta Regionale della Campania – Dip 52 – DG 05 – UOD 07 ed al Dipartimento Provinciale ARPAC Territorialmente competente;
5. alla data di inizio della messa in esercizio dell'impianto provvedere alla cancellazione dal Registro Provinciale per l'attività di cui all'art. 216 del D. Lgs n. 152/06 di cui al provvedimento AUA rilasciato dal Comune di Buccino e dalla Provincia di Salerno;

TENUTO CONTO che:

- in data 13/10/2016, prot. 0669719, l'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, dalla verifica di conformità tra il progetto approvato in Conferenza di Servizi e quello sottoposto a V.I.A. ha riscontrato discordanze nella tabella riepilogativa dei rifiuti e pertanto ha richiesto il relativo riallineamento;
- in data 19/10/2016, prot. 0683517, la ditta ha inviato nuova tabella riepilogativa;
- è stata verificata la congruità del progetto assunto a verifica di esclusione di V.I.A. con quello di che trattasi;
- la documentazione presentata dalla ditta è conforme alla D.G.R.C. n. 81/2015;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 81 del 09.03.2015;
- la D.G.R.C. n. 243 del 08.05.2015;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Vetro e Ferro Ambrosio s.r.l.**, con sede legale ed impianto in Buccino (Sa) alla località Agorre - Zona Industriale snc, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento e messa in riserva rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n° 52 particella n. 681, per una superficie complessiva di circa 11.250 mq, di cui 3.150 mq occupata da un capannone industriale e 8.100 mq costituita da un piazzale esterno, così come licenziato nella Conferenza di Servizi del 26.09.2016.

PRECISARE che:

- l'autorizzazione all'esercizio ha durata decennale con decorrenza dalla data di inizio attività, giusta comunicazione della ditta;
- la ditta ha l'obbligo di comunicare all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, sei mesi prima della scadenza contrattuale (30/11/2019) di locazione dell'unità immobiliare di che trattasi, il rinnovo o l'eventuale disdetta contrattuale;
- la ditta Vetro e Ferro Ambrosio s.r.l. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di trattamento e messa in riserva, di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi di seguito riportati nella tabella allegata al presente provvedimento.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori al Comune di competenza e all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- durante i lavori a farsi dovranno essere adottate tutte le misure e cautele relative alla sicurezza del lavoro, trattandosi di impianto in esercizio;
- la ditta dovrà comunicare all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori allegando apposita perizia asseverata a firma del Direttore dei Lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante e polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 81/2015 e della novellata delibera n. 386 del 20/07/2016, con scadenza dieci anni + uno a decorrere dalla data di inizio esercizio;
- la ditta dovrà monitorare l'impatto acustico, predisponendo, entro due mesi dall'avvio della nuova attività, una Valutazione d'Impatto Acustico basata su indagini fonometriche eseguite nelle condizioni di lavorazioni maggiormente gravose, che attestino il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione. Nel caso di superamenti dovranno essere adottate le misure di mitigazione atte a ricondurre i valori all'interno dei limiti normativi. La valutazione d'Impatto Acustico con gli esiti delle misurazioni fonometriche e la descrizione delle eventuali misure di mitigazione adottate, dovranno essere inviate alla Giunta Regionale della Campania – Dip 52 – DG 05 – UOD 07 ed al Dipartimento Provinciale ARPAC Territorialmente competente;
- alla data di inizio della messa in esercizio dell'impianto provvedere alla cancellazione dal Registro Provinciale per l'attività di cui all'art. 216 del D. Lgs n. 152/06 di cui al provvedimento AUA rilasciato dal Comune di Buccino e dalla Provincia di Salerno.

PRECISARE che:

- i RAEE dovranno essere trattati in conformità al D. Lgs. n. 49 del 14/03/2014;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;

- la ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

AUTORIZZARE, l'attività della ditta Vetro e Ferro Ambrosio s.r.l., alle emissioni in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con i seguenti punti di emissione:

Inquinanti	E1		E2	
	Conc.ne (mg/Nmq)	Flusso di massa	Conc.ne (mg/Nmq)	Flusso di massa
polveri	4,42	0,022	4,7	0,25

con le seguenti prescrizioni:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A.C. competenti per territorio;
- Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- Effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
- Le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- E' fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- E' fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

12. Demandare, ai sensi della Legge Regionale n°10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRENDERE ATTO che l'attività [R4] dei rifiuti ferrosi e non ferrosi non produce emissioni in atmosfera convogliate o di tipo diffuso, in quanto viene eseguita esclusivamente un'attività di cernita manuale e riduzione volumetrica mediante l'utilizzo di una pressa e pertanto l'attività è riconducibile alle lavorazioni di cui all'art. 272, comma 1, lettera "a" (lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio inferiore a 500 kg/anno) degli allegati alla Parte V del D. Lgs. 152/06 - Allegato IV "Impianti ed attività in deroga".

PRECISARE che:

- il depolverizzatore a secco a ciclone da installare a monte del camino E1 dovrà rispettare i parametri previsti dalla DGRC n. 243/2015, con particolare riferimento alla velocità dell'effluente che dovrà essere compresa tra i 12 e 18 m/s;
- su entrambi i sistemi di abbattimento dei camini E1 ed E2 dovrà essere installato un sistema di prevenzione e controllo di incendio e di esplosione;
- l'ARPAC in sede di controllo vorrà verificare che la pressa non produce emissioni in atmosfera significative e rientra tra le attività ricomprese nell'Allegato IV, lettera a), di cui al comma 1 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06;

PRENDERE ATTO che:

- le acque nere dei servizi igienici, il cui recapito è rappresentato da una condotta per sole acque nere che si allaccia al collettore ASI (pubblica fognatura);
- le acque bianche di copertura del capannone, quelle di origine meteorica e quelle impiegate per la pulizia del piazzale, vengono recapitate prima in un impianto di depurazione e, attraverso una condotta per le sole acque bianche, giungono al collettore ASI (pubblica fognatura).

STABILIRE, pertanto, che le acque reflue provenienti dalla copertura del capannone, quelle di origine meteorica e quelle impiegate per la pulizia del piazzale, recapitate prima in un impianto di depurazione e poi attraverso una condotta per le sole acque bianche, potranno essere recapitate nella pubblica fognatura, con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in condotta comunale di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o

compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;

- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35°C;
- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*

b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;

c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate nella condotta comunale con recapito finale nella pubblica fognatura;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs 152/2006;
6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi

qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10 g dalla data di certificazione;

7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento, in fase di gestione, di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità previsti dalla normativa vigente. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto alla ditta Vetro e Ferro Ambrosio s.r.l., con sede legale in Buccino (Sa) alla località Agorre - Zona Industriale snc.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Buccino (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente d'Ambito Sele, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta